

	Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi Cod. Ente n.10942	Numero 48	Data 30/07/2014
---	---	--------------------------------	--------------------------------------

Copia

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA IUC-TASI - ANNO 2014

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2014 addì 30 del mese di Luglio alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
ALBERTINI FRANCO	SI	PENNE' GIOVANNI	SI
ALETTI BEATRICE	SI	PEVIANI SIMONE	SI
BENELLI PAOLA RACHELE	NO	SCARIONI ROBERTO	SI
CACCIALANZA ANGELO	SI	SCOLARI EMMA	SI
CALZARI EMILIA	NO	TANSINI CRISTINA	SI
DELMIGLIO ELIA	SI		
GRECCHI GIUSEPPE	SI		
MAJ NICOLA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
PAGANI MASSIMO	SI		

Totale presenti: **15**

Assenti : **2**

Assenti giustificati: **0**

Presiede l'Arch. MAJ NICOLA nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ANDREASSI dott. GIOVANNI

Sono presenti in aula gli Assessori Esterni Sigg.: Labbadini, Canova, Parazzini nonché la Responsabile Servizio Tributi dott.ssa M. Faruffini.

Il Presidente introdotto l'argomento dà la parola all'Assessore Pagani che relaziona in merito avvalendosi del supporto tecnico della dott.ssa Faruffini. Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Il Consigliere Scolari preannuncia voto favorevole;

Il Consigliere Delmiglio preannuncia voto contrario;

Il Consigliere Mussida preannuncia voto contrario;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta Unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- il comma 669 della legge n.147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate è applicabile all'imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702,
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- ai sensi comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

- per l'anno 2014, ai sensi del combinato disposto dei sopra citati commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, come modificata dal D.L. n.16/2014, nella determinazione delle aliquote TASI i limiti di cui ai punti precedenti, relativi all'aliquota massima TASI applicabile e alla somma delle aliquote TASI ed IMU, possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

- l'ammontare del gettito generato dall'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere interamente utilizzato per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che:

le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2014, ammontanti complessivamente a **1.802.150, 00 €.**, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI (50,50% di copertura).

Servizi Costo complessivo

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	€ 689.150,00
Illuminazione pubblica	€ 458.600,00
Anagrafe	€ 179.300,00
Manutenzione del verde	€ 119.500,00
Manutenzione stradale	€ 268.100,00
Trasporto pubblico	€ 87.500,00

Tenuto quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, al fine di garantire la parziale copertura finanziaria dei costi di cui alla tabella precedente;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2014 di approvazione delle aliquote IUC-IMU, per l'anno 2014;

Visto l'atto C.C. n. 47 del 30/07/2014 con il quale è stato istituito il regolamento IUC-TA.S.I.;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13/05/2014 con la quale è stata determinata la sola aliquota TASI riferita agli immobili differenti dall'abitazione principale demandando a successivi atti la disciplina puntuale riferita a tutti gli immobili nell'ambito del bilancio di previsione:

- *0,00 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare abitativa;*
- *0,00 (zero) per le aree fabbricabili;*

Considerato adeguato ed opportuno l'azzeramento stabilito a suo tempo in forma provvisoria di cui alle fattispecie impositive richiamate con atto C.C. n. 18 del 13/05/2014, che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo della IUC-IMU;

Ritenuto quindi opportuno l'assoggettamento alla TASI degli immobili quali le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali (assimilazioni per legge e per regolamento, comprese le unità immobiliari A1-A8 -A9);

Visto che relativamente alle abitazioni principali, classificate in categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze, continua ad applicarsi l'IMU, ragione per cui si rende necessario individuare un'aliquota TASI che rispetti il vincolo posto dall'art. 1, comma 677 legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per ciascuna tipologia di immobile (6,00 per mille);

Considerato che, salvo le unità immobiliari A1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, le altre fattispecie imponibili ai fini IUC-TASI non costituiscono presupposto impositivo della IUC-IMU;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;

- il richiamato comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art 13-bis del D.L. 201/2011 stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...] L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 78 del 13/05/2014 con la quale si è proceduto all'individuazione del Funzionario Responsabile IUC-TASI;

Tutto quanto premesso;

Visto che sulla proposta n.54 del 14/7/2014 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Con voti Favorevoli n. 11;

“ “ Contrari n. 4 (Caccialanza, Parmesani, Mussida, Delmiglio);

“ “ Astenuti n. /

resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1 – Per quanto motivato in premessa di approvare le seguenti aliquote e detrazioni:

<ul style="list-style-type: none">• Aliquota 0,33 per cento
--

- a) per le unità immobiliari (incluse le categorie A1, A8 ed A9) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- c) per le unità immobiliari, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE);
- d) per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- e) per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- f) per l'immobile casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- g) per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dependente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, escluso dall'applicazione dell'IMU in quanto riconosciuto abitazione principale ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e dell'art 2 comma 5 del D.L. 102/2013;

h) per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai punti a, b, c, d, e, f e g;

• **Detrazioni:**

- ➔ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 100,00 €, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 300,00 €. ;
- ➔ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 80,00 €, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 400,00 €. ;
- ➔ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 50,00 €, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 500,00 €. ;
- ➔ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 30,00 €, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 600,00 €. ;
- ➔ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore nonché per le relative pertinenze, si detraggono 15,00 €, fino a concorrenza del suo ammontare, nel caso la rendita complessiva dell'abitazione principale e delle pertinenze non superi i 700,00 €. ;

Ulteriore detrazioni per figli:

Alle abitazioni come sopra definite si applica un'ulteriore detrazione pari a € 30,00 per ogni figli fiscalmente a carico di età non superiore a 25 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Al compimento del venticinquesimo anno d'età cessa tale beneficio.

Se l'unità immobiliare è posseduta da più soggetti la detrazione dovrà essere ripartita tra gli stessi in egual misura.

- **Aliquota 0,00 per cento** per tutte le restanti fattispecie imponibili, per le motivazioni citate in premessa;

2 - Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2014, ammontanti complessivamente a **1.802.150, 00 €.**, a parziale copertura parziale dei quali è finalizzato il gettito T.A.S.I. (50,50 % di copertura):.

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	€ 689.150,00
Illuminazione pubblica	€ 458.600,00
Anagrafe	€ 179.300,00
Manutenzione del verde	€ 119.500,00
Manutenzione stradale	€ 268.100,00
Trasporto pubblico	€ 87.500,00

- 3 – di dare atto che l'applicazione del tributo sui servizi IUC-T.A.S.I. è disciplinata dall'apposito regolamento;
- 4 – di dare atto che per la presente deliberazione comunale, concernente la determinazione delle aliquote per l'anno 2014, verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli n. 11;

“ “ Contrari n. 4 (Caccialanza, Parmesani, Mussida, Delmiglio)

“ “ Astenuti n. /

resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL18.8.2000
ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 54 del
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 48 DEL 30/7/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA IUC-TASI - ANNO 2014

- SERVIZIO TRIBUTI CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA

Il sottoscritto **Faruffini Mariagrazia** Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto concerne la regolarità tecnica il seguente parere:

Favorevole rilevando tuttavia significative difficoltà nella gestione operativa del tributo e nella conseguente attività accertativa.

addì, 14.7.2014

VISTO:

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to Faruffini Mariagrazia

IL RESP. DEL SETTORE
F.to Bosoni M. Claudia

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M. Claudia Responsabile del Servizio esprime per quanto concerne la regolarità contabile il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì, 14.7.2014

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'
F.to Bosoni dott.ssa M. Claudia

Copia

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to MAJ NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDREASSI Dott. GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 27/08/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addi, 27/08/2014

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA al 10° giorno dall'inizio della pubblicazione** ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la su estesa deliberazione **E' DICHIARATA ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134 comma 4) del D.Lgs. 267/2000, il giorno stesso della votazione.

Li',

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDREASSI dott. GIOVANNI

Copia conforme all'originale

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE